

# Le aziende tra default e crisi d'impresa

Strumenti per la consulenza aziendale

A cura di Carmine Santangelo

# New definition of Default

- ▶ I crediti sono considerati deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
  - ▶ a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
  - ▶ b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso all'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
- ▶ La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo.

# New definition of Default

- ▶ Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
  - ▶ i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (*soglia assoluta*);
  - ▶ ii) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (*soglia relativa*).
- ▶ La nuova definizione di default non modifica i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi,

# New definition of Default

- ▶ Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente "in sofferenza" sulla base dei criteri precedenti (valutando dunque la situazione di **grave difficoltà non temporanea** e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.
- ▶ In Italia esistono altre banche dati creditizie gestite da soggetti privati e alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria, i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), tra cui Crif Eurisc, Experian, CTC e Assilea. I SIC non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d'Italia.

# New definition of Default

- ▶ Se Basilea 3 impone alle banche l'aumento delle riserve ed una minore capacità di erogare credito che unito alle strette che comporterà l'applicazione del nuovo regolamento renderà l'analisi bancaria più rigida e molte aziende non potranno accedere al credito.
- ▶ Le valutazioni della banca saranno più complesse, per questo occorreranno bilanci in equilibrio economico e finanziario e situazioni prospettive che sostengano tali equilibri.

# PROBLEMA SOTTOCAPITALIZZAZIONE

- ▶ Il sole 24 ore di questi giorni riportava dati della Banca D'Italia per cui le aziende sottocapitalizzate salivano da 9300 nel 2018 ovvero il 7.25% a 13.000 ovvero per il 12%.
- ▶ Senza aiuti covid sarebbe stato il 14% con una logica conseguenza di aumento delle allerte previste dal codice delle crisi d'impresa che dovrebbe entrare in vigore il primo settembre salvo rinvii .
- ▶ L'alto numero di allerte rischia di rendere nullo il lavoro dell'OCRI oltre ai possibili falsi positivi già denunciati.
- ▶ Si stima che una così alta sottocapitalizzazione, senza interventi porterà fuori dal mercato le aziende in 3 anni, con un rischio fallimenti salito al 6% rispetto al 4,5% pre covid.

# LA VALUTAZIONE RUOTA INTORNO AL BILANCIO

- ▶ Quest'anno l'impresa ha a disposizione molti strumenti per superare l'effetto antieconomico Covid:
- ▶ può **“sospendere” le perdite** e rinviarle in un arco temporale fino a 5 anni,
- ▶ valutare il **mantenimento della continuità aziendale** basandosi su dati antecedenti al periodo pandemico,
- ▶ **effettuare rivalutazioni di beni materiali e immateriali** e partecipazioni,
- ▶ **sospendere gli ammortamenti** e non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante.

# La pianificazione finanziaria

- ▶ La predisposizione di un idoneo piano aziendale consentirà agli organi societari di valutare gli andamenti aziendali individuando obiettivi di lungo periodo assicurando il requisito della continuità.
- ▶ Normalmente è coerente rappresentare durate non superiori a 3-5 anni anche se per la valutazione in termini di continuità aziendale sono sufficienti 12 mesi, come indicato dall'ISA Italia 570,
- ▶ Una pianificazione coerente con la situazione in essere, dovrebbe rappresentare scenari alternativi, che tengano conto dell'attivazione delle molteplici opzioni offerte dalla normativa Covid, proiettando le relative ricadute.



# STRUMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

Art. 1, commi da 696 a 703, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020)

- ▶ Rivalutazione dei **beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2018**, a fronte del versamento dell'**imposta sostitutiva** nella misura del **12%** per i beni ammortizzabili e del **10%** per i beni non ammortizzabili.
- ▶ La rivalutazione, da effettuare nel **bilancio 2019**, deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea** ex DM n. 162/2001.
- ▶ Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini IRES / IRAP (per la determinazione degli ammortamenti e del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022). Ai fini della determinazione della plus / minusvalenza il maggior valore rileva a decorrere dal quarto esercizio successivo (in generale, dal 2023).
- ▶ È inoltre riconosciuta la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

# STRUMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

Art. 6-bis, DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità)

- ▶ Le imprese del settore alberghiero / termale possono rivalutare gratuitamente i beni risultanti dal bilancio 2019. Soltanto ai fini dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%.
- ▶ La rivalutazione va effettuata in uno / entrambi i bilanci relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente, bilanci 2020 e 2021) con riferimento a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
- ▶ Il maggior valore dei beni / partecipazioni è riconosciuto ai fini IRES / IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è effettuata (ai fini delle plus / minusvalenze dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione).

# STRUMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

Art. 110, D.L.n.104/2020 “Decreto Agosto” consente di:

- ▶ **Rivalutare distintamente ciascun bene.** La rivalutazione non deve pertanto riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- ▶ effettuare la **rivalutazione con effetti solo civilistici**, analogamente a quanto previsto in passato dal DL n. 185/2008.
- ▶ consente di migliorare la situazione patrimoniale aziendale senza sostenere alcun costo, non essendo richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva.
- ▶ Va comunque valutata l'estensione della rilevanza fiscale della nuova rivalutazione in quanto la misura dell'**imposta sostitutiva** dovuta risulta particolarmente ridotta (**3%**) e il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata (in generale, dal 2021).

# STRUMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

## ▶ RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI

- ▶ La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del 1° Gennaio 2021, CON IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 11% ENTRO GIUGNO 2021

# Crisi d'impresa

- ▶ Il concetto di crisi viene individuato come “**squilibrio economico - finanziario**” che rende probabile l'insolvenza del debitore.
- ▶ L'indicatore della situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità come specificato dall'[art. 13](#) del D.lgs. n. 14/2019.

## soglie che impongono all'Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione.

- ▶ **€ 100.000**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad **1 milione** di euro;
- ▶ **€ 500.000**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente **non è superiore a 10 milioni** di euro;
- ▶ **€ 1.000.000**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è **superiore a 10 milioni** di euro.
- ▶ Viene fissato in **60 giorni** dalla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, il termine tassativo entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve trasmettere l'avviso al debitore.
- ▶ **La segnalazione è stata differita di un anno dal art. 6 co.14 bozza DL Sostieni**

# Rinvio codice della crisi

- ▶ Le disposizioni contenute nel **decreto correttivo** entreranno in vigore a partire dall'**1 settembre 2021** unitamente al Codice della crisi d'impresa come previsto dall'[art. 389, comma 1](#), del D.lgs. n. 14/2019.

# La selezione degli indici della Crisi

- ▶ Circa 50 ratios su:
- ▶ sostenibilità degli oneri finanziari e dell'indebitamento;
- ▶ grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti;
- ▶ equilibrio finanziario;
- ▶ redditività;
- ▶ sviluppo;
- ▶ indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.



- ▶ Il modello di allerta prevede che vengano segnalate le imprese che sfiorano la soglia critica (mediana del sottoinsieme delle imprese insolventi, specifica per settore) per tutti gli indici di bilancio selezionati.
- ▶ Ciò applica il principio della valutazione unitaria prescritta dalla legge; per cui superare **n-1 soglie su n indici non assume la rilevanza richiesta** dalla norma.
- ▶ Le soglie devono risultare congiuntamente superate per inviare il segnale della presunta crisi.

# Limiti degli indici: i falsi segnali

- ▶ Dal punto di vista statistico nella stima di determinati parametri è fisiologica la presenza di errate segnalazioni, correlata anche alle dimensioni dell'intervallo di confidenza .
- ▶ Si definiscono errori di primo tipo i c.d. “falsi positivi” ovvero imprese di cui è prevista l'insolvenza che in realtà non vi incorreranno nell'orizzonte temporale considerato e errori di secondo tipo i c.d. “falsi negativi” (imprese di cui non è diagnosticata la crisi che diverranno insolventi).

# . L'assenza di segnali degli indici

- ▶ La possibile presenza di falsi negativi, e la conseguente assenza di segnali da parte degli indici non esenta dunque gli organi di controllo dalle valutazioni di cui all'art. 14 CCI.
- ▶ Il discrimine tra le situazioni che debbono essere oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 14 e quelle che, pur se di crisi o pre-crisi, non comportano ancora l'attivazione dell'allerta è costituito da:
  - ▶ • non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  - ▶ • pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso o, quanto meno, nei successivi sei mesi;
  - ▶ • ritardi di pagamento significativi e reiterati, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

# indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi

- ▶ Patrimonio netto negativo;
- ▶ DSCR a sei mesi inferiore a 1; serve per **calcolare la sostenibilità finanziaria** del debito di un'azienda, e perciò la capacità di quell'impresa di onorare i propri debiti finanziari.
- ▶ qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie per i seguenti indici:
- ▶ a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- ▶ b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- ▶ c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- ▶ d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- ▶ e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

# Patrimonio netto negativo

- ▶ È un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge.
- ▶ Il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.).
- ▶ Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi **un pregiudizio alla continuità aziendale**, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

# Gli indici di settore di cui all'art. 13, co. 2

- ▶ Si adottano i seguenti 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che devono allertarsi tutti congiuntamente:
- ▶ a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- ▶ b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- ▶ c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- ▶ d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- ▶ e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

# Indici di settore

- ▶ L'indice di adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale debiti e corrisponde a quanto indicato dal legislatore all'art. 13, co. 1 CCI.
- ▶ L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari e l'indice di ritorno liquido dell'attivo misurano la “sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare”, ritenuto specificamente significativo dalla suddetta norma.
- ▶ L'indice di liquidità confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve.
- ▶ L'indice di indebitamento previdenziale e tributario incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall'art. 15 CCI.

# Gli indici di settore

- ▶ **Indice di sostenibilità degli oneri finanziari.** È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include: - al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.; - al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.
- ▶ • **Indice di adeguatezza patrimoniale.** È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include: - al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati; - al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).
- ▶ • **Indice di ritorno liquido dell'attivo.** È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include: - al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate); - al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.



- ▶ **Indice di liquidità.** È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include: - al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.); - al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
- ▶ • **Indice di indebitamento previdenziale o tributario.** È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include: - al numeratore, l'indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; - al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

# Indici che trovano applicazione per le imprese costituite da meno di 2 anni

- ▶ società beneficiarie di un complesso o di un ramo aziendale per effetto di una operazione di scissione;
- ▶ società incorporanti in una operazione di fusione o risultanti dalla fusione;
- ▶ società conferitarie di un complesso o di un ramo aziendale;
- ▶ imprese acquirenti un complesso od un ramo aziendale già esistente;
- ▶ imprese che conducono in affitto un complesso o un ramo aziendale già esistente.

# Le tipicità delle imprese in liquidazione

- ▶ Per le imprese in liquidazione, a condizione che esse abbiano cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società. Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1.
- ▶ Non è invece di per sé indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo che potrebbe derivare da un minore valore di libro degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione.

# . Le tipicità delle start-up innovative

- ▶ Per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 **non possono applicarsi gli stessi.**
- ▶ Per esse rileva principalmente la capacità di ottenere **risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari** finanziari che unitamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici consentano di proseguire nello studio e nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale.

# Cooperative e consorzi

- ▶ Per le cooperative, in relazione al prestito sociale, il calcolo dell'indice DSCR a 6 mesi tiene conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una stima su evidenze storiche non precedenti a tre anni.
- ▶ Per le cooperative, in presenza di prestito sociale, l'indice di adeguatezza patrimoniale potrà essere modificato sulla base di quanto previsto al co. 3 dell'art. 13 per tenere conto della **incidenza di richieste di rimborso dei prestiti soci** sulla base delle evidenze storiche non precedenti a tre anni.

# Fattori rilevanti

- ▶ - la non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- ▶ - il pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso o se la durata residua dell'esercizio è inferiore a sei mesi per i successivi sei mesi;
- ▶ - la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.
- ▶ I ritardi nei pagamenti si ritengono sempre reiterati e significativi se superano le soglie previste dalla lett. a) e dalla lett. b) dell'art. 24, co. 1 CCI o di cui all'art. 15 CCI ovvero comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori, ovvero grave pregiudizio negli approvvigionamenti.
- ▶ Con riferimento ai rapporti con istituzioni finanziarie, rilevano ritardi di pagamento superiori a 90 giorni superiori alle soglie di rilevanza per la classificazione creditizia scaduta in stato di default.

# Crediti v/ pubblica amministrazione

- ▶ Nel caso in cui il ritardo dipenda esclusivamente da crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti in stato di dissesto, **esso non dovrebbe rilevare**, anche in analogia con quanto previsto dall'art. 15 che destituisce di fondamento la rilevanza segnaletica in presenza di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

# Le prospettive di continuità aziendale

- ▶ Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.
- ▶ L'imprenditore ha il compito di monitorare la sussistenza di tali minacce e valutare eventuali rimedi; gli organi di controllo hanno il compito di verificare il costante monitoraggio da parte dell'imprenditore.



# GLI INDICI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 13 CCI

- ▶ Le principali ragioni di non adeguatezza degli indici possono risiedere:
  - ▶ • In una non precisa (o non più attuale) classificazione dell'impresa sulla base dei codici Istat;
  - ▶ • In una struttura dell'impresa che presenti specifiche peculiarità nel modello di business che rendono gli indici scarsamente significativi.